

SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

(N. 1366)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro della Pubblica Istruzione

(MISASI)

di concerto col Ministro degli Affari Esteri

(MORO)

col Ministro di Grazia e Giustizia

(REALE)

col Ministro delle Finanze

(PRETI)

col Ministro del Tesoro

(FERRARI - AGGRADI)

e col Ministro del Commercio con l' Estero

(ZAGARI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 OTTOBRE 1970

Nuove norme sulla esportazione delle cose di interesse
artistico o storico

ONOREVOLI SENATORI. — Il presente disegno di legge ha lo scopo di realizzare — mediante alcune modifiche al regime di esportazione delle cose di interesse artistico o storico — una migliore tutela del patrimonio nazionale, nonchè di armonizzare nella materia stessa — con l'abolizione della tassa sull'esportazione di oggetti di antichità e di arte verso i Paesi appartenenti alla Comunità economica europea — la legislazione vigente alla normativa comunitaria.

Tale ultima misura si è resa particolarmente necessaria in relazione alla vertenza sorta tra l'Italia e la Comunità economica europea circa la qualificazione della tassa di esportazione prevista dalla legge 1° giugno 1939, n. 1089, conclusasi con una sentenza della Corte di giustizia della Comunità economica europea stessa che, equiparando la tassa in parola ai dazi doganali, ne ha deciso l'abolizione.

Nell'articolo 1 relativo al veto all'esportazione, viene sostituito all'attuale requisito dell'ingente danno quello del danno generico; il che consente di allargare notevolmente la sfera di tutela del patrimonio artistico nazionale.

Si è ritenuto di introdurre, al tempo stesso, con l'articolo 2, una norma che consenta di stabilire, con provvedimento generale del Ministro della pubblica istruzione, l'esclusione dalla esportazione di cose di interesse artistico o storico appartenenti a determinate categorie, in quanto la loro esportazione produrrebbe danno al patrimonio artistico nazionale. In tal modo si è inteso delimitare la sfera di valutazione dell'Amministrazione in ordine al requisito del danno.

L'articolo 3 in conformità dell'articolo 16 del Trattato di Roma del 25 marzo 1957, abolisce la tassa di esportazione verso i Paesi appartenenti alla Comunità economica

europea e, quindi, cade l'obbligo della dichiarazione del valore della cosa che si intende esportare.

L'articolo 4 aggiunge un comma all'articolo 39 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, stabilendo che nei casi in cui il valore della cosa esportata non sia dichiarato e, cioè, nei casi di esportazione verso i Paesi del MEC, il Ministro della pubblica istruzione stabilisce il prezzo della cosa stessa ai fini del solo esercizio del diritto di acquisto. Nel caso in cui l'esportatore non ritenga di accettare il prezzo offerto dal Ministro, esso sarà stabilito secondo le modalità di cui all'articolo 37 della predetta legge n. 1089.

L'articolo 5 fa salve in quanto compatibili con la presente legge le norme vigenti in materia.

L'articolo 6 infine prevede la compensazione per la minore entrata derivante dalla applicazione della legge.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

L'articolo 35 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, è sostituito dal seguente:

« È vietata l'esportazione dal territorio della Repubblica delle cose indicate nell'articolo 1 quando presentino tale interesse che la loro esportazione costituisca danno per il patrimonio nazionale tutelato dalla presente legge ».

Art. 2.

Il Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio superiore delle antichità e belle arti, può, con provvedimenti generali, dichiarare in via preventiva che siano escluse dall'esportazione determinate categorie di cose di interesse artistico o storico in relazione alle loro caratteristiche oggettive, alla loro provenienza od appartenenza, quando l'esportazione di singole cose, rientranti in dette categorie, costituisca danno per il patrimonio nazionale tutelato dalla legge 1° giugno 1939, n. 1089.

Art. 3.

Sono esentate dal pagamento dell'imposta di cui all'articolo 37 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, le esportazioni verso i Paesi appartenenti alla Comunità economica europea.

Nei casi previsti dal precedente comma, l'esportatore non è tenuto a dichiarare il valore venale delle cose che intende esportare.

Art. 4.

All'articolo 39 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, è aggiunto il seguente comma:

« Per l'esportazione verso i Paesi appartenenti alla Comunità economica europea il Ministro della pubblica istruzione esercita

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

la facoltà di cui al comma precedente proponendo il prezzo di acquisto.

Ove l'esportatore non ritenga di accettare il prezzo offerto dal Ministro, il prezzo stesso sarà stabilito secondo le modalità di cui all'articolo 37 ».

Art. 5.

In quanto compatibili con la presente legge restano ferme le norme della legge 1° giugno 1939, n. 1089, e del regolamento approvato con regio decreto 30 gennaio 1913, n. 363, ed ogni altra disposizione in materia di antichità e belle arti.

Art. 6.

La minore entrata conseguente all'applicazione della presente legge, valutabile in annue lire 20 milioni sarà fronteggiata con riduzione di pari importo dello stanziamento del capitolo n. 2525 dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'anno finanziario 1971 e corrispondenti capitoli negli anni successivi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.